

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

	PAG.		PAG.
INDICE		Votazione segreta:	
Missioni e sostituzioni:		PRESIDENTE	1058
PRESIDENTE	1053	<hr/>	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 13.	
DE CATALDO ed altri: Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (Approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1442-B)	1054	PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	1054, 1055, 1056, 1057	(È approvato).	
BOTTARI ANGELA MARIA	1054	Missioni e sostituzioni.	
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO, <i>Relatore</i>	1054	PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dell'Andro e Orione sono in missione per incarico del loro ufficio.	
GARAVAGLIA MARIA PIA	1055	Comunico altresì, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna il deputato Boato è sostituito dal deputato Pinto.	
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1055		
PINTO DOMENICO	1055		
RIZZO ALDO	1054, 1056, 1057		
TRANTINO VINCENZO	1054		

Discussione della proposta di legge De Cataldo ed altri: Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (Approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1442-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Ciccio-messere, Crivellini, Faccio, Galli Maria Luisa, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro: « Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso », già approvata dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 2 ottobre 1981 e modificata, in un testo unificato con la proposta di legge di iniziativa dei senatori Rosi, Di Lembo, Bausi, De Giuseppe, Fracassi e Fimognari, dalla II Commissione del Senato nella seduta del 16 febbraio 1982.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sulle modifiche apportate dal Senato: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

L'onorevole De Cataldo ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, *Relatore*. La proposta di legge che, in data 2 ottobre 1981, la nostra Commissione aveva approvato ha subito, da parte del Senato, delle modifiche obiettivamente migliorative che, quindi, condivido. Aggiungo, al fine di consentire una corretta interpretazione del testo al nostro esame, che è necessario chiarire il disposto del quarto comma dell'articolo 2 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento che recita: « Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato ». Con la parola « consulenza » si è voluto indicare, indifferentemente, sia quella di parte che quella di ufficio nel senso che, ove

il giudice ritenga sufficiente quella di parte, non dispone l'esecuzione dell'altra.

Fatta questa precisazione, sollecito l'approvazione della proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VINCENZO TRANTINO. Credo che la perplessità testé esposta dal relatore sia ultronea dal momento che la scelta della parola « consulenza » è stata sicuramente felice. Tale, infatti, non sarebbe stata la scelta della parola « perizia » che è sempre disposta d'ufficio. In ogni caso, lo sforzo di dare una interpretazione autentica del comma in questione è senz'altro da elogiare perché consente una migliore lettura del testo.

Sono convinto che in sede di applicazione della legge sorgeranno molti problemi ed intoppi dal momento che il suo disposto non risolve tutte le questioni inerenti alla attribuzione di sesso: sarà, comunque, la pratica che ne collauderà la validità. Per questa ragione, ritengo che la proposta di legge in esame debba essere approvata con la massima urgenza.

ANGELA MARIA BOTTARI. Il gruppo comunista condivide le modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato, così come condivide l'interpretazione data dal relatore al quarto comma dell'articolo 2. Infatti, ove l'intenzione dell'altro ramo del Parlamento fosse stata diversa, avrebbe usato la parola « perizia » e non la parola « consulenza », la quale ultima deve intendersi come consulenza di parte, dato che quella d'ufficio nella maggior parte dei casi risulterebbe inutile.

Per queste ragioni rinunziamo a presentare emendamenti al testo, consentendo una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione.

ALDO RIZZO. Anch'io trovo opportuna la precisazione fatta dal relatore in ordine al quarto comma dell'articolo 2 dal momento che, in materia di procedura ci-

vile, la perizia è definita consulenza tecnica; la parola « consulenza », contenuta nel testo, sembra far riferimento alla consulenza tecnica disposta d'ufficio dal giudice.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Il testo al nostro esame dimostra che le preoccupazioni espresse da alcuni gruppi nel corso della discussione fatta in questa Commissione avevano una loro obiettiva giustificazione.

Il provvedimento licenziato dal Senato risolve, anche se solo in parte, i problemi che contraddistinguono la posizione civile dei cittadini che hanno voluto modificare il proprio sesso. Mi rendo conto che oggi, come allora, stiamo approvando una legge sotto il peso di una certa pressione psicologica. Il gruppo della democrazia cristiana si è sempre rifiutato di arrivare a delle decisioni sotto spinte emotive, però, si è reso conto che il prolungare l'iter del provvedimento avrebbe creato situazioni di ingiustizia oltre a far sì che venisse ulteriormente aggravato il condizionamento psicologico per la pubblicità fatta dai *mass-media*.

Nel corso della discussione odierna il Governo, comunque, potrà precisare quali garanzie possano essere date ai fini dell'applicazione della legge, in particolare con riferimento ad una revisione di altre parti del codice civile. Di questa esigenza, in ogni caso, il gruppo della democrazia cristiana si farà carico. A questo proposito desidero ricordare che esso aveva invitato gli altri gruppi alla elaborazione di una proposta comune che consentisse di superare le residue difficoltà; possiamo, quindi, concludere questa fase con due risultati: mettere un punto fermo ad una situazione oggi non più sostenibile e proporci l'impegno morale di colmare le lacune del nostro ordinamento su questa materia.

DOMENICO PINTO. Preannuncio che il gruppo radicale voterà a favore della proposta di legge, così come è stata modificata dal Senato, pur sapendo che i problemi che restano aperti sono molti e di difficile soluzione.

La nostra posizione favorevole, quindi, vuole sottolineare la convergente volontà di tutti i gruppi politici e del Governo a modificare certi modelli di giudizio nei confronti di individui che devono poter godere di tutti i diritti.

In futuro si dovrà lavorare molto per ribaltare concetti vecchi e superati e per capire le nuove realtà del paese. Sicuramente, la legge che ci accingiamo ad approvare non è sufficiente a risolvere le questioni sul tappeto e di ciò eravamo consapevoli sin dall'inizio del suo *iter*. Essa, comunque, rappresenta una precisa volontà del Parlamento che andava sottolineata: per questa ragione abbiamo presentato la proposta di legge oggi modificata dal Senato; in futuro non mancherà occasione di reintervenire con calma sulla questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto detto in sede di relazione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricordo che il Governo avanzò delle perplessità sul testo della proposta di legge De Cataldo ed altri approvata in prima lettura dalla nostra Commissione in quanto era un testo dove non erano previste delle norme atte a configurare possibilità di intervento che invece il provvedimento intendeva perseguire.

Ricordo, inoltre, che il Senato ha recepito molte delle preoccupazioni, che, come ho testé detto erano state espresse in prima lettura alla Camera da alcune parti politiche e dal Governo, il quale ha presentato una serie di emendamenti, in parte accolti e in parte no. Nel confermare la fondatezza delle preoccupazioni che erano state avanzate, prendo atto della volontà, emersa in questa sede, di una rapida approvazione del provvedimento di legge al nostro esame. Rispettando tale

volontà rinuncio alla presentazione di emendamenti su punti che, a mio avviso, non sono ancora risolti in maniera soddisfacente.

In merito ai rilievi fatti nel dibattito odierno sul quarto comma dell'articolo 2 debbo precisare che la formulazione di tale comma rispetta esattamente i termini in base ai quali il Senato ha inteso affrontare la questione della consulenza in una materia così delicata, prevedendo che in ogni caso dovesse essere il giudice a disporre, se necessario, tale consulenza.

Fatte queste considerazioni, ripeto, rinuncio alla presentazione degli emendamenti e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge nel seguente testo, consistente in un articolo unico:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 454 DEL CODICE CIVILE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 454 del codice civile è inserito il seguente comma:

« La rettificazione di cui al comma precedente si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che abbia dichiarato che il sesso di una persona è diverso da quello enunciato nell'atto di nascita ».

Il Senato ha modificato tale proposta di legge, aggiungendo altri sei articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato

che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

ALDO RIZZO. Nel testo approvato dal Senato vi è un'aggiunta in cui si afferma che la rettificazione ha luogo quando il sesso della persona è diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ricordo che questa Commissione, in prima lettura, ritenne di non prevedere questa specificazione, dando per scontato che la diversità del sesso poteva essere già esistente al momento stesso della nascita.

Si tratta, comunque, di una specificazione che possiamo accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile.

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

ALDO RIZZO. Non sono d'accordo sull'inciso contenuto nel quarto comma.

A mio avviso, sarebbe stato più opportuno fare richiamo ad eventuali indagini sanitarie anziché all'accertamento delle condizioni psicosessuali.

Tuttavia, data l'esigenza di approvare con sollecitudine il provvedimento al nostro esame, dichiaro che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

(È approvato).

ART. 4.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

ALDO RIZZO. Ricordo che il testo del provvedimento non contiene alcuna norma che modifica il contenuto dell'articolo 455 del codice civile. Anzi, rilevo che tale articolo prevede che: « La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati ».

A mio avviso, tale norma va interpretata nel senso che la sentenza di rettifica è opponibile anche ai terzi.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 7.

L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge De Cataldo ed altri: Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso » (Già approvata dalla IV Commissione permanente della Ca-

mera e modificata in un testo unificato della II Commissione permanente del Senato) (1442-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Pinto, Bottari, Carta, Casini, De Cataldo, De Cinque, Fontana, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Mora, Onorato, Pennacchini, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Speranza, Trantino e Violante.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO